



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE n. 89 del 6 giugno 2014

Regolamento generale per la concessione di contributi volti a favorire l'accesso al credito – risorse impegnate sul bilancio camerale del 2014

Art.1 – Finalità, destinatari e risorse disponibili

Il presente regolamento –**di durata annuale**- è finalizzato a promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese del tessuto economico provinciale tramite la concessione di contributi volti a favorire il finanziamento a titolo di debito delle attività aziendali. Le risorse stanziare sul bilancio camerale del 2014 sono pari a 1.000.000,00 euro.

Art. 2 Soggetti coinvolti e principi di gestione delle risorse

1.Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la CCIAA di Piacenza (di seguito indicata come CCIAA) si avvale della collaborazione dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia (di seguito indicati Confidi), ossia di quegli organismi, operanti sul territorio piacentino, che hanno lo scopo di agevolare le imprese consorziate o socie nel conseguimento di finanziamenti bancari mediante la costituzione di garanzie collettive e che ottemperano le norme sulla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (art.13 del D.L.269/2003, convertito con modificazioni in Legge n.326/2003, e successive modifiche e integrazioni). L'adesione ai Confidi non può essere subordinata che al rispetto delle disposizioni statutarie, non può essere preclusa da arbitrarie deliberazioni degli organi sociali e non può essere subordinata all'adesione ad associazioni imprenditoriali.

2.Per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.

3.Lo statuto di tali Confidi deve prevedere:

- il principio della mutualità e l'assenza di fini speculativi o economici;
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza tener conto dell'entità della sottoscrizione dei singoli soci;
- che almeno i due terzi dei membri del massimo organo deliberante siano costituiti da imprenditori soci di cui all'art. 2135 del C.C. o loro rappresentanti.

4.Nella gestione delle risorse camerali, i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese definite nel presente regolamento come "soggetti beneficiari". I contributi pubblici ricevuti dai confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimenti dei confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici. In caso di liquidazione dei confidi, i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati alla CCIAA di Piacenza, maggiorati degli interessi maturati.

5.I confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

Art.3 - Procedura per la ripartizione delle risorse tra i Confidi

L'importo stanziato per questo intervento potrà essere destinato all'abbattimento tassi ovvero all'incremento dei fondi rischi (Titolo II). Ai confidi è attribuita la facoltà di scelta tra le due misure, tenendo conto tuttavia che una quota pari ad almeno il 30% dovrà essere destinata all'abbattimento tassi.

Per l'ammissione al ruolo di intermediario nella gestione dei contributi di cui al presente regolamento gli organismi in questione dovranno essere operativi sul territorio della provincia di Piacenza.



La Camera di Commercio provvede a ripartire le risorse a disposizione del presente intervento tra i Confidi che avranno fatto domanda, con la seguente modalità:

in misura proporzionale all'operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi al triennio 2011, 2012 e 2013:

- rapporto fra ammontare dei **finanziamenti erogati e garantiti** dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Piacenza, al netto degli interventi straordinari per calamità naturali
- rapporto tra ammontare delle **garanzie** prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Piacenza, al netto degli interventi straordinari per calamità naturali.

Art.4 – Procedure di richiesta

I Confidi che intendono aderire al presente regolamento, dovranno farne esplicita richiesta **entro il 30/06/2014 (non saranno ammesse domande pervenute oltre questo termine)**. Alla domanda –da indirizzare alla CCIAA - deve essere allegato un quadro riassuntivo, sottoscritto a garanzia di veridicità dal legale rappresentante, che riporti:

- il numero dei consorziati o dei soci aventi sede in provincia di Piacenza al 31/12/2013;
- l'ammontare dei **finanziamenti erogati e garantiti** tra il 1/01/2011 ed il 31/12/2013 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Piacenza, al netto degli interventi straordinari per calamità naturali
- l'ammontare delle **garanzie** prestate tra il 1/01/2011 ed il 31/12/2013 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Piacenza, al netto degli interventi straordinari per calamità naturali.

Spetta ai Confidi –di cui all'articolo 3- interessati, individuare e segnalare alla CCIAA la percentuale con cui intendono suddividere le risorse che verranno loro assegnate tra le modalità di impiego prospettate con il presente regolamento (fermo restando che potranno essere destinate a fondo rischi non più del ...% delle risorse assegnate a ciascuno come meglio precisato nel precedente art. 3). **Tale comunicazione dovrà avvenire entro il 30/07/2014, completa della documentazione necessaria per consentire l'erogazione dei contributi.**

Nel caso di Confidi sorti per fusione di altri pre-esistenti, **l'eventuale contributo a fondo rischi dovrà essere concordato con la filiale piacentina e iscritto in bilancio in apposito fondo denominato Fondo rischi Camera di commercio di Piacenza**. Nel caso in cui i Confidi operino a favore di imprese dello stesso settore è possibile che il contributo spettante agli stessi sia suddiviso in parti uguali, previo accordo scritto tra le parti.

TITOLO I

Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse

A. Area di intervento per imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal Regolamento CE n.1407/2013 (articolo 1, comma 1.)

Art.5 – Modalità di intervento

La CCIAA destina la somma stanziata nel proprio bilancio, conformemente alle linee di indirizzo in esso tracciate, alle seguenti finalità di intervento:

- innovazione tecnologica
- sviluppo imprenditoriale
- nuove imprese
- esigenze di liquidità

Per nuove imprese, ai fini di quanto in oggetto, si considerano le imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza che hanno iniziato l'attività non oltre 18 mesi prima della presentazione della domanda.



La somma ad abbattimento tassi viene destinata ai **finanziamenti finalizzati agli investimenti** rientranti nelle tipologie di intervento di cui sopra, che possono essere sinteticamente elencati come segue:

- acquisto di macchinari, arredi, impianti e attrezzature, purché inerenti all'attività aziendale;
- acquisto, acquisizione, apprestamento di servizi non ricorrenti o di routine di assistenza tecnica, organizzazione aziendale, realizzazione produttiva, sviluppo, progettazione;
- acquisto, trasformazione, ampliamento e adeguamento di immobili ad uso produttivo, ivi compresi i terreni;
- introduzione dei sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione tecnologica, che comporti anche un miglior impatto ambientale;
- automezzi adibiti ad esclusivo trasporto merci per uso proprio;
- automobili ma solo nel caso in cui le stesse vengano acquistate da agenti e rappresentanti di commercio o taxisti, per l'esercizio delle proprie attività professionali;
- spese per l'inizio di attività

ovvero ai **finanziamenti finalizzati al consolidamento delle passività a breve termine, entro il limite massimo di euro 100.000,00.**

La modalità di acquisizione dei beni può essere l'acquisto diretto o il leasing.

L'importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato dalle fatture, al netto di IVA e di altre spese. Saranno **agevolati gli investimenti realizzati a partire dal 1 gennaio 2014.**

I beni strumentali acquisiti con il contributo camerale non potranno essere ceduti prima di due anni pena l'obbligo di restituzione alla CCIAA del contributo ricevuto; gli intermediari si impegnano a segnalare alla CCIAA le imprese che abbiano ceduto prima di due anni i beni strumentali agevolati.

Nel caso di finanziamenti per esigenze di liquidità, il contributo camerale consiste nell'abbattimento del tasso di interesse fino alla misura di 1 punto percentuale in ragione d'anno per non oltre i primi 60 mesi rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dai Confidi con i diversi partners bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti dai predetti Confidi. Se le imprese sono giovanili¹ la percentuale di abbattimento dei tassi di interesse sale all'1,5% in ragione d'anno.

Nel caso di finanziamenti per investimenti, il contributo camerale consiste nell'abbattimento del tasso di interesse fino alla misura di 1,5 punti percentuali in ragione d'anno per non oltre i primi 60 mesi rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dai Confidi con i diversi partners bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti da predetti Confidi. Se le imprese sono giovanili¹ la percentuale di abbattimento dei tassi di interesse sale al 2% in ragione d'anno.

Per evitare una eccessiva frammentazione dei contributi il tetto minimo delle operazioni finanziarie è stabilito in euro 10.000,00.

L'entità dell'abbattimento tassi viene calcolata sulla base del tasso praticato dall'Istituto di credito alla data dell'erogazione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali successive variazioni del tasso di riferimento, che sono a carico dell'azienda beneficiaria.

La tipologia, la durata, il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento, la misura del concorso del Confidi nel rischio dei finanziamenti concessi nell'ambito della presente convenzione sono quelli previsti dalle Convenzioni in vigore tra gli organismi suddetti e gli Istituti di credito.

Le somme di cui trattasi dovranno essere restituite, in proporzione al periodo di vigenza del contratto:

- nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa;
- qualora dai controlli effettuati risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione;
- in caso di rescissione, risoluzione o scioglimento del contratto.

¹ Le società devono essere composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 35 anni di età che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. Nel caso di imprese individuali il titolare deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni.



Art. 6 - Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003) in vigore dal 1/01/2005. Le agevolazioni finanziarie sono concedibili alle imprese che abbiano sede o unità locale nella provincia di Piacenza, regolarmente comunicate all'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Piacenza. Le imprese, **prima dell'erogazione del contributo**, dovranno dimostrare la regolarità nel pagamento del diritto annuale, anche avvalendosi di attestazioni rilasciate dall'ente camerale, come meglio precisato nel successivo articolo 8.

Gli investimenti oggetto del finanziamento devono riguardare la sede o unità locali ubicate nella provincia di Piacenza.

Art.7 - Regime de minimis

I contributi in abbattimento tassi di interesse di cui all'articolo 5 sono concessi in regime *de minimis*, nel rispetto del regolamento n.1407/2013 della Commissione europea del 24 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 352 del 24 dicembre 2013).

Le esclusioni settoriali o di altro tipo sono quelle indicate dal regolamento stesso.

All'art. 3 il citato Regolamento stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica* non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis in questo settore non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Nel caso di imprese che operano sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento "de minimis" che in altri settori o attività, troverà applicazione il Regolamento "de minimis" relativamente a questi ultimi settori o attività sempre che sia garantito, attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività o i settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" (punto (11) delle premesse al Regolamento "de minimis"). Analogamente vale per quanto riguarda attività o settori per i quali trova applicazione un regime "de minimis" ridotto.

Per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria gli aiuti vengono concessi come indicato agli articoli 10-12 del presente regolamento.

* viene definita impresa unica, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate nell'art. 2, comma 2 del Regolamento "de minimis".

** l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti

Art.8 - Procedura per la presentazione della domanda

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese dovranno presentare domanda - su appositi modelli- ai Confidi, **entro il 28/02/2015**.

Tali moduli devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma autenticata e costituiscono parte integrante del fascicolo della richiesta di finanziamento del Confidi. L'autentica della firma può essere sostituita dalla presentazione della fotocopia di un documento d'identità valido, in base alle disposizioni del DPR 445/00.

Al fine di permettere il controllo sul cumulo di aiuti, il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà una o più dichiarazioni appositamente predisposte dal Confidi interessato e volte a verificare il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti previsti dalla normativa applicabile. Le imprese dovranno altresì dichiarare:

1. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2. di non essere fornitori della Camera di commercio dall'1.01.2013 e di non rientrare nelle condizioni di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 6/07/2012 n.95 come convertito in legge 7.08.2012 n.135.



Si richiama che false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di cui al presente bando comportano, ai sensi di legge, responsabilità anche penali a carico del legale rappresentante. Occorre che l'impresa verifichi il possesso dei requisiti e quanto dichiarato in domanda prima della presentazione della stessa.

Dovrà essere esibita anche una dichiarazione camerale attestante il pagamento del diritto annuale. Gli uffici camerali sono disponibili a collaborare nei controlli preventivi sulla regolarità del pagamento del diritto annuale. Tale verifica di regolarità nei versamenti è richiedibile dall'impresa anche a mezzo posta elettronica direttamente all'ufficio diritto annuale della Camera di commercio di Piacenza (diritto.annuale@pc.camcom.it).

Ai fini del presente bando si considera “**regolare**” con il **pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità) nel limite massimo di 40 euro cumulati.

Art. 9 – Erogazione del contributo camerale

La CCIAA provvede ad assegnare a ciascun Confidi la quota di pertinenza, mediante l'erogazione di un acconto pari al 50% dell'importo dovuto dopo che saranno stati forniti gli elementi utili alla determinazione della ripartizione del contributo tra i confidi e l'erogazione del saldo alla presentazione del rendiconto di spesa sulla base delle operazioni deliberate dagli organismi medesimi.

Gli stessi si impegnano ad erogare mediante pagamento diretto o tramite la banca finanziatrice le somme ad abbattimento tassi alle imprese aventi diritto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nei limiti dello stanziamento complessivo dell'iniziativa.

I Confidi, a conclusione dell'iniziativa ed **entro il 31/05/2015**, presentano alla CCIAA il rendiconto finale delle somme ad abbattimento tassi destinate alle imprese.

I rendiconti devono contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale dell'impresa, indirizzo postale e indirizzo e-mail (PEC);
- attività esercitata;
- importo e durata del finanziamento;
- tasso convenzionato con gli istituti di credito;
- data di stipula del finanziamento;
- importo delle somme ad abbattimento tassi e finalità di intervento.

Qualora – durante l'espletamento dei controlli - la CCIAA verificasse che alcune delle imprese potenzialmente beneficiarie non sono in regola con il pagamento del diritto annuale, come meglio precisato nel precedente art. 8, il saldo spettante al Confidi verrà decurtato dell'ammontare corrispondente al contributo assegnato alla suddetta impresa.

I fascicoli delle imprese, completi della documentazione necessaria all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, vengono conservati presso i Confidi.

La CCIAA si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti. La CCIAA si riserva, inoltre, di effettuare controlli sul rispetto di quanto previsto all'articolo 2, commi 4 e 5 del presente regolamento.

B - Area di intervento per imprese del settore agricolo (Articoli 10-13)

Art. 10 – Modalità di intervento

I contributi in abbattimento tassi di interesse relativamente ad investimenti di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, sono concessi in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa (Delibera di Giunta regionale n.2370/2009).

L'importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato dalle fatture, al netto di IVA e di altre spese.

E' d'obbligo il rispetto del principio di non retroattività come precisato dalla delibera di Giunta regionale n.2370/2009. Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura sono quindi ammissibili le spese sostenute in data successiva all'approvazione della domanda di contributo da parte degli organismi di garanzia. Per approvazione della domanda si intende la data della delibera dell'organo amministrativo del Confidi.

I beni acquisiti e le opere realizzate con il ricorso ai finanziamenti bancari a medio-lungo termine agevolati dalla CCIAA, sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dalla L.R. 15/1997 (art. 19).

I contributi in abbattimento tassi di interesse relativamente ad esigenze di liquidità di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, sono concessi in conformità al Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L352/9 del 24/12/2013.

Nel caso di finanziamenti per esigenze di liquidità, il contributo camerale consiste nell'abbattimento del tasso di interesse fino alla misura di 1,5 punti percentuali in ragione d'anno per non oltre i primi 60 mesi rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dai Confidi con i diversi partners bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti da predetti Confidi.

Nel caso di finanziamenti per investimenti, il contributo camerale consiste nell'abbattimento del tasso di interesse fino alla misura di 2 punti percentuali in ragione d'anno per non oltre i primi 60 mesi rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dai Confidi con i diversi partners bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti da predetti Confidi.

Per evitare una eccessiva frammentazione dei contributi il tetto minimo delle operazioni finanziarie è stabilito in euro 10.000,00.

L'entità dell'abbattimento tassi viene calcolata sulla base del tasso praticato dall'Istituto di credito alla data dell'erogazione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali successive variazioni del tasso di riferimento, che sono a carico dell'azienda beneficiaria.

La tipologia, la durata, il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento, la misura del concorso del Confidi nel rischio dei finanziamenti concessi nell'ambito della presente convenzione sono quelli previsti dalle Convenzioni in vigore tra gli organismi suddetti e gli Istituti di credito.

Le somme di cui trattasi dovranno essere restituite, in proporzione al periodo di vigenza del contratto:

- nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa;
- qualora dai controlli effettuati risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione;
- in caso di rescissione, risoluzione o scioglimento del contratto.

Art. 11 - Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. che possono dimostrare di:

- essere in possesso di Partita IVA e di essere identificabili dal codice unico delle aziende agricole (CUAA);
- essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA, sezione agricola;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;
- avere una situazione economica-gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio;
- non avere procedure fallimentari in corso;
- produrre per il mercato;
- possedere condizioni di vitalità ed avere una sufficiente redditività comprovabile mediante valutazione delle prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo;
- rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- essere gestite da un imprenditore che possieda una sufficiente capacità professionale.



Tali imprenditori, all'atto della richiesta di contributo, dovranno dimostrare l'avvenuto versamento del diritto annuale.

Art.12 - Procedura per la presentazione della domanda

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese dovranno presentare domanda - su appositi modelli- ai Confidi, **dal 1 luglio 2014 al 28/02/2015**.

Tali moduli devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma autenticata e costituiscono parte integrante del fascicolo della richiesta di finanziamento del Confidi. L'autentica della firma può essere sostituita dalla presentazione della fotocopia di un documento d'identità valido, in base alle disposizioni del DPR 445/00.

Al fine di permettere il controllo sul cumulo di aiuti, il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, una o più dichiarazioni appositamente predisposte dal Confidi interessato e volte a verificare il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti previsti dalla normativa applicabile.

Le imprese dovranno altresì dichiarare:

1. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2. di non essere fornitori della Camera di commercio dall'1.01.2013 e di non rientrare nelle condizioni di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 6/07/2012 n.95 come convertito in legge 7.08.2012 n.135.

Dovrà essere esibita anche una dichiarazione camerale attestante il pagamento del diritto annuale. Gli uffici camerali sono disponibili a collaborare nei controlli preventivi sulla regolarità del pagamento del diritto annuale. Tale verifica di regolarità nei versamenti è richiedibile dall'impresa anche a mezzo posta elettronica direttamente all'ufficio diritto annuale della Camera di commercio di Piacenza (diritto.annuale@pc.camcom.it).

Art.13 – Erogazione del contributo camerale

La CCIAA provvede ad assegnare a ciascun Confidi la quota di pertinenza, mediante l'erogazione di un acconto pari al 50% dopo che saranno stati forniti gli elementi utili alla determinazione della ripartizione del contributo tra i confidi e l'erogazione del saldo alla presentazione del rendiconto di spesa sulla base delle operazioni deliberate dagli organismi medesimi.

Gli stessi si impegnano ad erogare mediante pagamento diretto o tramite la banca finanziatrice le somme ad abbattimento tassi alle imprese aventi diritto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nei limiti dello stanziamento complessivo dell'iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa ed **entro il 31/05/2015**, trasmettono alla CCIAA il rendiconto finale delle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese nonché le informazioni necessarie per compilare il rendiconto che la CCIAA dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna (ammontare dei finanziamenti concessi, ammontare degli aiuti erogati, suddivisi per tipologia).

Il rendiconto deve contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale dell'impresa, indirizzo postale e di posta elettronica (PEC);
- attività esercitata;
- importo e durata del finanziamento;
- tasso convenzionato con gli istituti di credito;
- data di stipula del finanziamento;
- importo delle somme ad abbattimento tassi e finalità di intervento.

Qualora – durante l'espletamento dei controlli - la CCIAA verificasse che alcune delle imprese potenzialmente beneficiarie non sono in regola con il pagamento del diritto annuale, come meglio precisato nel precedente art. 8, il saldo spettante al Confidi verrà decurtato dell'ammontare corrispondente al contributo assegnato alla suddetta impresa.

I fascicoli delle imprese, completi della documentazione necessaria all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, vengono conservati presso i Confidi.

La CCIAA si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra

documentazione od informazione ad essi inerenti. La CCIAA si riserva, inoltre, di effettuare controlli sul rispetto di quanto previsto all'articolo 2, commi 4 e 5 del presente regolamento.

TITOLO II Contributi in apporto Fondo rischi

Art.14 - Campo di applicazione

La CCIAA interviene a favore dei Confidi disponendo appositi contributi finalizzati ad alimentare i fondi di garanzia monetaria (fondi rischi) aventi la finalità di fornire ai soci dei confidi garanzie per l'accesso al sistema creditizio. Le **garanzie** concesse sulla base del presente regolamento dovranno essere fornite solo **alle microimprese, le piccole e le medie imprese**, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003) in vigore dal 1/01/2005.

Art. 15 - Modalità di accesso al beneficio

Ai fini della concessione del contributo i Confidi, in persona dei legali rappresentanti, dovranno produrre la seguente documentazione:

- bilancio 2013 approvato (stato patrimoniale e conto economico) e relative relazioni obbligatorie, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000, in cui siano evidenziati, in entrata ed in uscita, la consistenza del fondo rischi, i versamenti e l'utilizzo degli stessi;
- impegno ad iscrivere in bilancio, in apposito fondo, il contributo percepito;
- copia dello Statuto nel caso in cui lo stesso abbia subito modifiche rispetto all'ultimo presentato;
- numero di casi di insolvenza intervenuti nel 2013 cui si sia fatto fronte attraverso l'impiego del fondo rischi (e relativo ammontare del fondo rischi impiegato).

Il contributo concesso dalla CCIAA deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi, in osservanza di quanto disposto all'articolo 2, commi 4 e 5, e tale destinazione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci successivi. La mancata esplicitazione nel bilancio e del rispetto di quanto disposto all'articolo 2, commi 4 e 5 potrà comportare la revoca del contributo.

Per quanto riguarda il settore dell'**agricoltura**, la concessione dei contributi avverrà in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa (Delibera di Giunta regionale n. 2370/2009).

Le condizioni fissate solo le seguenti (art. 3 della citata L.R. 43/1997 e punto 3 della delibera 2370/2009):

- l'intervento camerale nella creazione o ampliamento del fondo, sommato al contributo concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non potrà superare la quota disposta dai Confidi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli organismi stessi) e di privati sostenitori e complessivamente non deve coprire più del 50% del valore totale;
- l'intervento sull'ampliamento del fondo avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del fondo stesso.

Qualora, a seguito di logoramento del capitale fidejussorio o di riduzione delle fidejussioni prestate dai soci a favore dei Confidi, il contributo già concesso dalla CCIAA per la creazione o l'ampliamento del fondo rischi e di garanzia, dovesse risultare superiore al 50% del valore totale del fondo stesso, verranno attuate le procedure volte al recupero della quota di contributo che eccede tale valore.

La CCIAA si riserva di effettuare controlli sul rispetto di quanto previsto all'articolo 2, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Art.16 - Compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti concessi in conto garanzia

I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

CONCESSIONE DI GARANZIA SENZA ELEMENTI DI AIUTO

Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 e 108 del TFUE è necessario che il Confidi si impegni



a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. C 155 del 20 giugno 2008².

CONCESSIONE DI GARANZIA CON ELEMENTI DI AIUTO

In tale ipotesi l'aiuto concesso all'impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina dell'Unione europea per la concessione di garanzie agevolate in regime *de minimis*; le garanzie verranno dunque concesse conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 più volte citato. L'equivalente sovvenzione lordo dovrà essere calcolato come previsto all'articolo 4 del citato regolamento (e punti dal 14 al 18 delle premesse).

Nel caso di investimenti nella **produzione primaria di prodotti agricoli**, le garanzie sono concesse a condizione che i contributi siano utilizzati conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea o al Reg. (CE) n. 1408/2013.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia nell'ambito del Reg. (CE) n. 1408/2013, l'equivalente sovvenzione lordo dovrà essere calcolato come previsto all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento stesso. Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea, il valore della garanzia andrà calcolato come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2370/2009.

Nel caso di domande di garanzia da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell'attività agrituristica si applica il regime *de minimis* di cui al Reg. CE 1407/2013 se gli investimenti a fronte dei quali è chiesto il contributo a garanzia non riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli. A questo fine valgono anche le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1407/2013.

Art.17 - Liquidazione del contributo

Il contributo sarà erogato a ciascun Confidi -nella misura derivante dalla ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio camerale eseguita in ossequio a quanto previsto dall'art.3 di questo regolamento- dopo che la CCIAA avrà verificato l'esattezza e la completezza della documentazione redatta secondo le modalità individuate all'art.15.

Art.18 - Documentazione da presentare a consuntivo per i Confidi operanti nel settore agricolo

I Confidi dovranno fornire le seguenti informazioni:

- a. dati sulle spese per le garanzie;
- b. importo totale delle garanzie concesse, compresa un'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es. prestiti per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (es. garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato);
- c. dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- d. dati sull'inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti;
- e. l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti dell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- f. corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno (2013) per le garanzie.

Art.19 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Piacenza di cui alla delibera del Consiglio in data 7 dicembre 2011 e successive modifiche.

² La Comunicazione precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile aiuto di Stato.



**Camera di Commercio
Piacenza**



Art. 20 - Norme per la tutela della privacy

I Confidi dovranno dare adeguata comunicazione alle imprese richiedenti il contributo camerale che la presentazione della domanda di agevolazione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento.

Il Segretario
(Dr. Alessandro Saguatti)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe Parenti)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)